SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 febbraio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2009, n. **8**.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, concernente il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, recante regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per l'attuazione del programma di Governo;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *c)*, le parole: «e sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, sociali e imprenditoriali»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 4, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.»;

c) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunità.»;

d) al comma 5, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Alle riunioni della Commissione può essere invitata la consigliera o il consigliere nazionale di parità quando si discuta di questioni che coinvolgono materie di loro competenza.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

«*a)* nomina con proprio decreto il Vice Presidente tra i componenti della Commissione;

a-bis) fissa le linee d'indirizzo dell'attività della Commissione;».

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARFAGNA, *Ministro per le pari opportunità*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

ROTONDI, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 356

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, recante «Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 1° agosto 2007, n. 177.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115 recante «Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Composizione della Commissione)*. — 1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, già istituita ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di seguito denominata: «Commissione», opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità e ha durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Commissione è composta da venticinque membri:

a) il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di seguito denominato «Ministro», che la presiede;

b) undici componenti scelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

c) tre donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attività scientifiche, letterarie, *sociali e imprenditoriali*;

d) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) quattro personalità espressive degli organismi sindacali con peculiare esperienza in materia di politiche di genere;

f) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'art. 4, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.

4. Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 4, collabora con il Presidente e il Vice Presidente e, sulla base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura gli adempimenti ai fini dell'insediamento dei gruppi di lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario.

5. La Commissione si riunisce almeno nove volte l'anno. *Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunità.* Almeno due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali. *Alle riunioni della Commissione può essere invitata la consigliera o il consigliere nazionale di parità quando si discuta di questioni che coinvolgono materie di loro competenza.*

6. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità; ai componenti che abbiano la sede di servizio fuori dal comune sede della riunione della Commissione, o del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipino, vengono rimborsate le spese di viaggio, purchè debitamente documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione.

7. I componenti decadono dalla Commissione per assenze alle riunioni non giustificate anche non continuative superiori a quattro. La decadenza è dichiarata dal Ministro.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115 recante «Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Competenze del Ministro)*. — 1. Il Ministro:

a) *nomina con proprio decreto il Vice Presidente tra i componenti della Commissione*;

a-bis) *fissa le linee d'indirizzo dell'attività della Commissione*;

b) determina il programma annuale di lavoro, individuando le relative risorse ai sensi dell'art. 6, tenendo conto delle proposte della Commissione;

c) convoca le riunioni della Commissione e ne fissa l'ordine del giorno;

d) nomina con proprio decreto fino a quattro esperti e consulenti competenti in materia di politiche di genere determinandone il compenso;

e) nomina il Segretario tra i componenti della Commissione.».

09G0016

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008.

Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», e in particolare l'art. 3 ai sensi del quale nel caso di eccezionalità della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, affidando al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2008, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione civile», con il quale sono state apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2006;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 recante «Direttiva per il coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose»;

Vista la decisione del Consiglio europeo 2001/792/EC del 23 ottobre 2001 che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai fini dell'applicazione della sopracitata Decisione il Dipartimento della protezione civile è stato nominato autorità competente ed ha individuato al proprio interno la struttura che funge da punto di contatto;

Tenuto conto che di fronte alla previsione ovvero al preannunciarsi, al manifestarsi e all'evolversi di un evento che possa costituire elemento di pericolosità per la popolazione, il territorio ed i beni, al fine di ridurre al minimo i tempi necessari per la valutazione della situazione e quindi per l'intervento, è necessario disporre, in tempo reale, delle informazioni relative alle caratteristiche del fenomeno ed alla capacità del sistema locale di fronteggiare l'emergenza;

Considerato che per assicurare l'impiego razionale e coordinato delle risorse, è indispensabile che le componenti e le strutture operative di protezione civile garantiscano l'immediato e continuo reciproco scambio delle informazioni, sia a livello territoriale che centrale, avviando, in particolare, un rapido flusso di comunicazione con il Dipartimento della protezione civile non limitando, quindi, le segnalazioni esclusivamente alle proprie strutture di riferimento a livello nazionale, fermo restando il sistema di comando e controllo interno di ciascuna delle componenti e strutture sopra richiamate;

Ravvisata la necessità che il Dipartimento della protezione civile, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale, disponga degli elementi necessari a valutare l'eventuale grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, cosicché il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, possa disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, affidandone il coordinamento al Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Compiti di Sistema

Presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile è attivo un centro di coordinamento nazionale denominato Sistema che ha il compito di monitorare e sorvegliare il territorio nazionale al fine di individuare le situazioni emergenziali previste o in atto e seguirne l'evoluzione, nonché di allertare ed attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione delle emergenze.

Art. 2.

Struttura di Sistema

1. Sistema opera 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, con la presenza di personale del Dipartimento della protezione civile e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di seguito elencate, ciascuna dotata di una propria postazione:

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Forze Armate (attraverso il Comando Operativo di vertice Interforze);

Polizia di Stato;

Arma dei Carabinieri;

Guardia di Finanza;

Corpo Forestale dello Stato;

Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

2. La Sala Situazione Italia che ospita Sistema è configurata secondo una struttura modulare; sulla base di opportuni protocolli operativi l'attuale configurazione permanente della Sala di Sistema sarà integrata dalla postazione dedicata alla rappresentanza delle Regioni e Province Autonome e, previo accordo, da ulteriori postazioni per le altre componenti e strutture operative.

3. Qualora in emergenza la situazione fosse tale da richiedere la partecipazione all'attività operativa di altre componenti e strutture del Servizio nazionale della protezione civile non presenti presso la Sala in configurazione permanente, verranno attivate le ulteriori postazioni necessarie.

4. Ciascuna postazione della Sala è attrezzata, oltre che con le normali dotazioni informatiche e di telecomunicazione, con:

un terminale che costituisce l'interfaccia con la propria struttura nazionale di coordinamento operativo;

un sistema «com center» preposto alla gestione integrata delle comunicazioni radio/telefoniche operanti anche su frequenze diverse e sistemi eterogenei.

5. La Sala di Sistema è provvista di collegamenti telefonici punto-punto con le sale operative delle principali componenti e strutture del Servizio nazionale della protezione civile e di tecnologie di ultima generazione per la videoconferenza, inclusa quella di tipo satellitare.

6. L'attività di gestione e coordinamento di Sistema è affidata alla responsabilità del Direttore dell'Ufficio gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile, attraverso il Servizio coordinamento della Sala Situazione Italia e monitoraggio del territorio (Sistema) ed emergenze marittime (COEMM).

Art. 3.

Organizzazione funzionale e attività di Sistema in situazione ordinaria

1. In ordinario la Sala Situazione Italia che ospita Sistema è organizzata nella sua configurazione di base, con otto postazioni operative, di cui una dedicata al personale del Dipartimento della protezione civile, con funzione di coordinamento operativo generale, e le altre sette destinate al personale delle strutture di cui al comma 1 dell'art. 2, distaccato in servizio presso lo stesso Dipartimento.

2. L'attività ordinaria di monitoraggio e sorveglianza di Sistema consiste nel ricevere, richiedere, raccogliere, elaborare e verificare le notizie riguardanti situazioni emergenziali, previste o in atto, sul territorio nazionale ed estero, nonché di assumere ogni informazione utile sugli interventi posti in essere e sulle misure adottate a livello locale e regionale, mantenendo il necessario raccordo informativo con le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, le sale operative di protezione civile delle regioni e delle province autonome, quelle delle amministrazioni provinciali, laddove attivate, gli Uffici Territoriali del Governo-Prefetture, le sale operative nazionali o le strutture di controllo centrale degli enti ed amministrazioni che gestiscono le reti e le infrastrutture di servizi.

3. All'interno del Dipartimento della protezione civile Sistema opera in stretto raccordo con i diversi Uffici e Servizi competenti per tipologia di evento e mantiene un collegamento informativo ed operativo costante con il Centro Funzionale Centrale, il Centro Operativo per le Emergenze Marittime e il Centro Operativo Aereo Unificato.

4. In caso di necessità, per raccogliere ulteriori informazioni e/o per verificare la veridicità di una notizia, Sistema può contattare ogni altro ente o struttura pubblica o privata.

5. Quotidianamente Sistema produce un Notiziario pubblicato su internet con accesso riservato, nel quale vengono riportate le principali notizie d'interesse del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 4.

Organizzazione funzionale e attività di Sistema in emergenza

1. In caso di emergenza prevista o in atto, Sistema, oltre a svolgere la propria attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio, ha il compito di allertare e, se necessario, attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione dell'evento. A tal fine Sistema mantiene la propria configurazione di base, assicurando l'attività di raccordo informativo ed operativo di cui al comma 2 dell'art. 2.

2. Nel caso in cui si prevede che la situazione di emergenza possa assumere carattere eccezionale, tale da richiedere l'impiego di mezzi e poteri straordinari, Sistema, nell'ambito della risposta operativa del Dipartimento della protezione civile, si configura come struttura di ausilio all'Unità di crisi, la cui attività è organizzata per settori di intervento denominati «Funzioni di supporto». Alle attività delle «Funzioni di supporto» - ciascuna con una propria specifica postazione operativa attivata presso la Sala Situazione Italia - partecipano i diversi Uffici/Servizi competenti del Dipartimento ma anche, qualora se ne rilevasse l'esigenza, le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

3. Per garantire le attività di cui al comma precedente, le componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che sono convocate dal Capo del Dipartimento per fronteggiare l'emergenza assicurano la

partecipazione all'Unità di crisi di propri qualificati rappresentanti, con delega di potere decisionale, che si possono avvalere delle proprie postazioni operative presso la Sala Situazione Italia - all'occorrenza implementate da personale dedicato - per dare attuazione alle strategie operative adottate.

4. A fronte di un'emergenza a carattere nazionale, che prevede la convocazione del Comitato operativo di protezione civile volto ad assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza, Sistema garantisce la propria attività di supporto al suddetto Comitato nelle prime ore dell'evento, per poi riprendere il ruolo ordinario di struttura di monitoraggio e sorveglianza delle possibili criticità presenti o previste sulla restante parte del territorio nazionale. A tal fine i soggetti che costituiscono il Comitato operativo di protezione civile - nella sua configurazione istituzionale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006 e nella sua configurazione allargata che comprende le ulteriori Amministrazioni, autorità nazionali o locali, aziende ed enti la cui partecipazione risulta utile ai fini della gestione della specifica emergenza - garantiranno, oltre alla propria presenza, la partecipazione di personale dedicato ad operare nell'ambito delle Funzioni di supporto attivate, con il compito di dare attuazione alle strategie operative adottate.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 57

09A01383

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2008.

Autorizzazione ad assumere unità di personale, per il Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere per il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. 82345 del 21 novembre 2008 del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale civile - con la quale lo stesso chiede, ai sensi dell'art. 1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere n. 199 unità di personale dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno 2007, pari ad un risparmio complessivo di € 33.021.359,00;

Considerato che l'onere previsto per l'assunzione delle predette unità è pari a € 6.576.060,04 e che lo stesso è inferiore alle risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata che ammontano a € 6.604.290,00;

Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata;

Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale civile - può procedere per l'anno 2008, nei limiti della disponibilità in dotazione organica, all'assunzione, a tempo indeterminato di n. 199 unità di personale per un spesa complessiva annua lorda a regime di euro 6.576.060,04.

2. La predetta Amministrazione è tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2009, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa per l'anno 2008 nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 256

09A01667

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 2009.

Emissione e contingente delle monete da € 2 a circolazione ordinaria, celebrative del «200° Anniversario della nascita di Louis Braille», millesimo 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 1° maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 975/98 del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 506412 del 29 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da € 2;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale n. 121414 del 10 dicembre 2007 con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da € 2 a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Visto il verbale n. 8 relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 21 ottobre 2008, dal quale risulta che la moneta celebrativa da € 2, millesimo 2009, sarà dedicata al «200° Anniversario della nascita di Louis Braille»;

Ritenuta l'opportunità di celebrare il «200° Anniversario della nascita di Louis Braille»;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da € 2 a circolazione ordinaria, millesimo 2009, dedicate al «200° Anniversario della nascita di Louis Braille, 1809 - 2009», emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

sul dritto: al centro della moneta è raffigurata in posizione di lettura, una mano; sopra come segno di libertà del sapere, sono rappresentati due gabbiani in volo ed il monogramma della Repubblica italiana «RI».

In posizione verticale «LOUIS BRAILLE», «1809» e «2009»; in basso, composto con il metodo dell'inventore, la scritta Louis Braille; a fianco «R»; sotto, la sigla dell'autore Maria Carmela Colaneri «MCC». Intorno le dodici stelle dell'Unione europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003, è autorizzata la coniazione delle monete da 2 euro celebrative del «200° Anniversario della nascita di Louis Braille, 1809 - 2009» per un contingente in valore nominale di € 4.000.000,00, pari a 2.000.000 di pezzi, in conformità alla descrizione artistica di cui all'art. 1 ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Roma, 6 febbraio 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A01642

DECRETO 13 febbraio 2009.

Variazione di prezzo di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali la Jt International Italia S.r.l. e la Imperial Tobacco Italia S.r.l. hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di sigarette, in conformità ai prezzi richiesti dalle citate Società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1°ottobre 2008;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)				
MARCHE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AMADIS AZZURRA	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
AMADIS CLASSICA	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
AMADIS SILVER	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
AROME VANILLE	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE 100 s	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
BENSON & HEDGES AMERICAN RED 100 s	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
BENSON & HEDGES AMERICAN YELLOW	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
BENSON & HEDGES GOLD	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
BENSON & HEDGES PLATINUM	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
BENSON & HEDGES RED	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
BENSON & HEDGES RED STYLE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
BENSON & HEDGES SILVER	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
BENSON & HEDGES SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
CAMEL	cartoccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
CAMEL BLUE	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
CAMEL BLUE	astuccio da 10 pezzi	190,00	200,00	2,00
CAMEL BLUE	cartoccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
CAMEL BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
CAMEL FILTERS	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
CAMEL FILTERS	astuccio da 10 pezzi	190,00	200,00	2,00
CAMEL FILTERS 100"S	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
CAMEL NATURAL FLAVOR	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
CAMEL NATURAL FLAVOR	astuccio da 10 pezzi	205,00	215,00	2,15
CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE	astuccio da 10 pezzi	205,00	215,00	2,15
CAMEL ONE	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
CAMEL ORANGE	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
CAMEL SILVER	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
CORONAS MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
CORONAS ORO	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
CORONAS ROJO	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
DAVIDOFF CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50

MARCHE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DAVIDOFF GOLD	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
DAVIDOFF GOLD SLIMS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
DAVIDOFF GOLD SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
DAVIDOFF MAGNUM	astuccio da 20 pezzi	295,00	300,00	6,00
DAVIDOFF MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
DAVIDOFF RICH BLUE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
DAVIDOFF SILVER SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
DRUM ORIGINAL	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
DRUM SUBTLE	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
EMBASSY NUMBER 1 KS	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
FINE 120 VIRGINIA BLEND	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
FORTUNA AZUL	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
FORTUNA AZUL	astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
FORTUNA AZUL 100'S	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
FORTUNA BLUE 25's	astuccio da 25 pezzi	180,00	186,00	4,65
FORTUNA CELESTE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
FORTUNA ONE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
FORTUNA RED 25's	astuccio da 25 pezzi	180,00	186,00	4,65
FORTUNA ROJO	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
FORTUNA ROJO	astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
FORTUNA ROJO 100'S	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
GAULOISES BLONDES BLU	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
GAULOISES BLONDES BLU	astuccio da 10 pezzi	190,00	200,00	2,00
GAULOISES BLONDES GIALLA	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
GAULOISES BLONDES ROSSA	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
GAULOISES BLONDES ROSSA	astuccio da 10 pezzi	190,00	200,00	2,00
GAULOISES BRUNES	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
GITANES CAPORAL	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
GITANES CAPORAL BOUT FILTRE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
LAMBERT & BUTLER KING SIZE	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
LD BLUE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
LD RED	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MAYFAIR	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
MAYFAIR SKY BLUE	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
MEINE SORTE 100 LUXURY LENGHT	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MEINE SORTE CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
MEMPHIS ORIGINAL BLUE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MEMPHIS ORIGINAL BLUE 100’S	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MEMPHIS ORIGINAL RED	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MONTECRISTO GOLD	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MONTECRISTO RED	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MORE 120"S FILTER	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MORE MENTHOL 120"S	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MORE SPECIAL WHITES 120"S	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
NEWS BLUE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
NEWS RED	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
PETER STUYVESANT BLUE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
PETER STUYVESANT GOLD	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70

MARCHE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
PETER STUYVESANT GOLD	astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
PETER STUYVESANT GOLD 100'S	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
R1 SLIM LINE	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
R6	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
REGAL KING SIZE	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
ROUTE 66 BLUE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
ROUTE 66 RED	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
ROUTE 66 SUPER BLUE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
SAKURA	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
SALEM	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
SILK CUT PURPLE	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
SILK CUT YELLOW	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
SPECIAL R6	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
SUPERKINGS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
SUPERKINGS BLUE	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
VANTAGE BLUE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
VANTAGE ROSSA	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
WEST BLUE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
WEST ICE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
WEST RED	astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
WEST RED 20	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
WEST RICH BLUE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
WEST SILVER	astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
WEST SILVER 20	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
WINSTON BALANCED BLUE SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
WINSTON BLUE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
WINSTON BLUE	cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
WINSTON BLUE	astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
WINSTON BLUE 100's	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
WINSTON CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
WINSTON CLASSIC	cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
WINSTON CLASSIC	astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
WINSTON CLASSIC 100's	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
WINSTON ONE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
WINSTON SILVER	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
WINSTON SUBTLE SILVER SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
ZUNI	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 168

09A01666

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 gennaio 2009.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo del 2500° anniversario dell'istituzione del tribuno della plebe nella Roma repubblicana nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 2008 di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2008, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2008, un francobollo celebrativo del 2500° anniversario dell'istituzione del tribuno della plebe nella Roma repubblicana, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 13x13¼; colori: tre; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura il doppio busto in bronzo denominato «Les Graques» cenotafio dedicato a Tiberio e Gaio Gracco, realizzato dallo scultore Eugene Cuillame nel 1853 e conservato nel Musèe d'Orsay di Parigi. Completano il francobollo le leggende «2500° ANNIVERSARIO DEL GIURAMENTO DELLA PLEBE AL MONTE SACRO E DELL'ISTITUZIONE DEI TRIBUNI DELLA

PLEBE IN ROMA REPUBBLICANA» e «TIBERIO E GAIO GRACCO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2009

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A01643

DECRETO 3 dicembre 2008.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 81/2007, dello schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per le iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992, e disposizioni sugli accertamenti delle commissioni ministeriali.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero delle attività produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernenti il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto l'art. 54, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio;

Visto l'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, con il quale in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35/2005, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000, n. 900047 del 25 gennaio 2001 e la circolare del Ministero delle attività produttive n. 980902 del 23 marzo 2006 sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127, relativo alle disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese, che prevede che il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, in quanto mera rideterminazione tecnica della concessione provvisoria, è sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Tale disciplina si applica ai programmi agevolati, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 81 non è stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dall'art. 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'art. 13 del decreto del Ministro delle attività produttive del 1° febbraio 2006;

Rilevato che l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, in quanto sostitutivo dell'atto di concessione definitiva, è a sua volta atto non discrezionale in applicazione diretta ed immediata della normativa legislativa e regolamentare, che disciplina la materia delle agevolazioni nelle aree sotto utilizzate, consente la semplificazione della procedura e garantisce una più rapida conclusione degli interventi;

Considerato che l'art. 8-*bis*, comma 1, della legge n. 127/2007 prevede che il Ministro dello sviluppo economico con decreto di natura non regolamentare stabilisca le modalità di attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi;

Considerato che l'art. 8-*bis* della legge n. 127/2007 stabilisce che con il medesimo decreto di natura non regolamentare sono fissati i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto n. 527/1995 e successive modificazioni, ovvero di cui all'art. 8, comma 9 e 11 del decreto 1° febbraio 2006 prevedendo l'eventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalità graduali per la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti scostamenti;

Decreta:

Art. 1.

Atto di liquidazione a saldo e conguaglio

1. È approvato lo schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio da redigere a cura delle banche concessionarie ed allegato al presente decreto sotto la lettera *A)*.

2. È confermata la procedura di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come successivamente integrato e modificato, ad eccezione delle procedure previste per l'emanazione del decreto di concessione definitiva sostituito dall'atto di liquidazione di cui al precedente comma 1.

3. Tutti gli atti istruttori esaminati e predisposti dalle banche concessionarie, compresa la relazione finale di spesa, che non viene più trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 2, comma 2 ed al comma 4 del presente articolo nel caso di relazione finale con esito negativo, sono conservati presso le banche concessionarie per qualsiasi ulteriore successiva verifica disposta da parte del Ministero.

4. Le banche concessionarie entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della completa documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria provvedono - salvo che per quei programmi estratti a campione da parte del Ministero ed oggetto di accertamento secondo le disposizioni di cui al successivo art. 2 - al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa stessa, ovvero a trasmettere al Ministero la proposta di revoca corredata, in quest'ultimo caso, dalla relazione finale di spesa con esito negativo. Nel caso in cui le agevolazioni spettanti risultino inferiori a quelle indicate nel decreto di concessione provvisoria, le banche concessionarie attivano la procedura di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Per il periodo necessario all'espletamento di detta procedura, il termine innanzi previsto di centoventi giorni è sospeso. A conclusione del procedimento, le banche concessionarie redigono l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio e lo inviano al Ministero.

5. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio da parte del Ministero, senza che quest'ultimo abbia formulato osservazioni in merito, le banche concessionarie provvedono ad inviare al Ministero, all'impresa beneficiaria, con raccomandata con ricevuta di ritorno, ed agli altri soggetti aventi diritto alla comunicazione, in copia originale, l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio recante la dicitura «in nome e per conto del Ministero dello sviluppo economico».

Le banche concessionarie, dopo aver trasmesso l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, provvedono a richiedere al Ministero l'erogazione delle somme residue ancora spettanti alle imprese beneficiarie secondo le previste ordinarie procedure.

Art. 2.

Modalità di attuazione degli accertamenti affidati alle commissioni ministeriali

1. Le banche concessionarie trasmettono al Ministero, con cadenza quindicinale, l'elenco delle iniziative per le quali le imprese beneficiarie hanno dichiarato alle banche concessionarie l'avvenuto completamento del programma.

2. Per detti programmi il Ministero estrae un campione di iniziative da sottoporre ad accertamento e ne comunica l'esito alle banche concessionarie. Queste ultime provvedono all'invio al Ministero della relazione finale di spesa entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della completa documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria. I programmi di investimento così individuati sono oggetto di controllo da parte delle commissioni di accertamento nominate dal Ministero.

3. Il campione, formato con i criteri dell'estrazione casuale, è così costituito:

a) I fascia (investimenti agevolati di importo superiore a 200 mila euro e fino ad 1 milione di euro): iniziative da sottoporre a controllo pari al 5%;

b) II fascia (investimenti agevolati di importo superiore ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro): iniziative da sottoporre a controllo pari al 15%;

c) III fascia (investimenti agevolati di importo superiore a 5 milioni di euro e fino a 25 milioni di euro): iniziative da sottoporre a controllo pari al 40%;

d) IV fascia (investimenti agevolati di importo superiore a 25 milioni di euro): iniziative da sottoporre a controllo pari al 100%.

4. Le commissioni di accertamento, nominate con decreto del direttore generale per il sostegno alle attività imprenditoriali, effettuano il controllo solo documentale sulla realizzazione del programma presso le banche concessionarie ed ove necessario acquisiscono i documenti integrativi dalle imprese beneficiarie. Le risultanze dell'accertamento sono comunicate al Ministero ed alle banche concessionarie competenti.

5. Le banche concessionarie, al ricevimento della relazione predisposta dalla commissione ministeriale, provvedono allo svolgimento di tutte le ulteriori procedure previste dall'art. 1, commi 4 e 5, del presente decreto al fine dell'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio.

Art. 3.

Composizione delle commissioni

1. Le commissioni ministeriali sono costituite da due componenti, di cui uno con funzione di presidente.

2. I componenti di dette commissioni sono scelti tra i dipendenti dello Stato, in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico, competenti nella materia per titoli di studio o per l'attività svolta, inquadrati nella Terza Area di cui al C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri 2006-2009, ovvero con titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o equipollente.

3. Per esigenze connesse all'opportunità di integrare le competenze necessarie agli accertamenti da effettuare, possono essere nominati componenti di dette commissioni anche dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ovvero esperti, nel limite complessivo del 20 per cento degli incarichi conferiti. La presidenza della commissione può essere affidata ad un dipendente dello Stato in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico.

4. Entro novanta giorni dalla notifica del decreto di nomina le commissioni provvedono ad effettuare le verifiche documentali presso le banche concessionarie, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1.

5. Per la determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni si rinvia ai parametri fissati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1999, registro n. 1, foglio n. 202. Detti compensi sono ridotti nella misura del 25%.

Art. 4.

Disciplinare

La declaratoria delle attività di accertamento svolte dalle commissioni ministeriali è stabilita con apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro.

Art. 5.

Modalità di attuazione dei controlli affidati alle Banche

1. Le banche concessionarie, dopo il ricevimento della documentazione finale di spesa da parte delle imprese beneficiarie, provvedono, per tutte le iniziative, tramite propri funzionari o collaboratori appositamente incaricati, ad effettuare le verifiche tecnico-amministrative previste nella normativa di riferimento ed il sopralluogo presso l'unità produttiva nella quale è stato realizzato l'investimento agevolato. Le relative risultanze unitamente alle verifiche effettuate sulla base della documentazione prodotta dalle imprese beneficiarie, sono utilizzate per la predisposizione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio di cui al precedente art. 1.

2. L'atto di liquidazione a saldo e conguaglio dovrà essere preceduto dal sopralluogo della banca concessionaria presso l'impresa beneficiaria non anteriore al 1° gennaio 2008.

3. Nel caso in cui è decorso un quinquennio dalla data di entrata in funzione dell'impianto agevolato e non risulta effettuato da parte della banca concessionaria alcun sopralluogo presso l'unità produttiva, la banca concessionaria medesima deve relazionare su tale evenienza, provvedendo, in ogni caso, alle verifiche sulla base della documentazione prodotta dalle imprese beneficiarie, e predisponendo l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio.

Art. 6.

Criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori

1. Per i programmi agevolati, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 81 non è stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dall'art. 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'art. 13 del decreto del Ministro delle attività produttive del 1° febbraio 2006, le banche concessionarie provvederanno alla verifica dello scostamento degli indicatori.

2. Ai fini delle verifiche a consuntivo del valore degli indicatori suscettibili di variazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni, la data di entrata a regime, qualora non intervenuta nei termini previsti dalla normativa di riferimento di ciascun bando, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, che dovrà produrre alla banca concessionaria idonei elementi di supporto, può essere differita di ulteriori ventiquattro mesi, ferme restando le procedure di calcolo degli indicatori nell'esercizio di regime aggiornato.

3. Per i programmi agevolati non ricadenti tra quelli di cui al comma 1 del presente articolo restano vigenti le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni, fatto salvo l'eventuale differimento del termine di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 7.

Modalità graduali per la restituzione delle agevolazioni

1. Alle imprese beneficiarie che risultino aver realizzato i programmi agevolati ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ma che all'atto della verifica, nell'esercizio di regime aggiornato, del valore degli indicatori suscettibili di variazione di cui all'art. 3 del presente decreto, mostrino ancora uno scostamento degli indicatori superiore a quello indicato all'art. 8, comma 1, lettera *f)*, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni saranno totalmente revocate, su proposta delle banche concessionarie, le agevolazioni concesse.

2. Dette imprese beneficiarie, su richiesta motivata, potranno avvalersi della restituzione graduale delle agevolazioni concesse e non più spettanti secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

Disposizioni generali

1. Gli oneri per l'espletamento dell'attività di cui al presente decreto sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero e le banche concessionarie sono integrate con un atto aggiuntivo che stabilisce l'ammontare degli oneri e le modalità di espletamento dei controlli di cui all'art. 5 del presente decreto.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 31

ALLEGATO *A*

Banca concessionaria

Agevolazioni finanziarie di cui alla legge 488/92
secondo le modalità di cui al decreto 527/95 e successive modificazioni

La Banca concessionaria ……….....…… rappresentata da ……….....…… emette il presente:

ATTO DI LIQUIDAZIONE A SALDO E CONGUAGLIO

(ai sensi dell'art. 8-bis, comma 1, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127)

in "nome e per conto del Ministero", riferito alla seguente iniziativa:

C.U.P. ………....……………
Prog. ………..
Bando n. ………..…[1]
Decreto di concessione provvisoria n. ………………………. del ………….. [2]
Impresa beneficiaria[3]:
Denominazione ……………….…..… Forma giuridica …………..
C.F. …………………………. Partita IVA …………………………
Sede legale in ....….........…......., prov. ………....., CAP ....
via e n. civ. ....……………......…......………..
Dimensione aziendale[4]: Sono intervenute modifiche SI' / NO,
se SI', in data ………….., dimensione modificata in ……………….
Ubicazione dell'unità nella quale è stato realizzato l'investimento:
in ……………..………[5] prov. .………....., CAP ......…...
via e n. civ. ....…………….......….... area territoriale ………[6]
Tipologia del programma agevolato: ………………………
Attività economica (codice ATECO) oggetto del programma: …………………..
Programma agevolato nell'ambito della graduatoria per i grandi progetti: SI' / NO
Programma agevolato nell'ambito della graduatoria speciale: SI' / NO
Istituto collaboratore: …………………...………[7]
Certificazione antimafia ottenuta in data ………..…..
DURC rilasciato in data …………..

---

[1] Riportare il numero del bando con il quale l'impresa ha ottenuto l'agevolazione.
[2] Riportare gli estremi del decreto di concessione iniziale pur se successivamente modificato.
[3] Indicare gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria (denominazione sociale, forma giuridica) come risultanti all'attualità. Qualora gli elementi identificativi riportati nei provvedimenti già emanati differiscano in tutto o in parte da quelli a disposizione, la Banca dovrà proporne la modifica, in attesa della quale procederà all'emanazione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio nei soli casi in cui le procedure vigenti consentano la prosecuzione dell'iter agevolativo pur in assenza della formalizzazione ministeriale.
[4] Specificare se, rispetto al dato del decreto di concessione provvisoria, sono intervenute variazioni della dimensione a seguito di operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda o di ramo di azienda.
[5] Qualora l'ubicazione dell'unità interessata dall'investimento fosse diversa da quella risultante nei provvedimenti già adottati dal Ministero per motivi diversi dal mero cambio toponomastico, la Banca dovrà formulare le proposte del caso (accettazione o diniego della richiesta di modifica localizzativa) prima dell'emanazione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, alla quale potrà procedere solo dopo le determinazioni assunte dal Ministero.
[6] Indicare se trattasi di: obiettivo 1, obiettivo 2, obiettivo 5b, ST ob. 1, ST ob. 2, 87.3.c
[7] Solo per gli investimenti realizzati in tutto o in parte con il sistema della locazione finanziaria. Nei casi in cui l'Istituto collaboratore risulti diverso da quello indicato nei provvedimenti già adottati dal Ministero, la Banca dovrà formulare le proposte del caso (accettazione o diniego della modifica) prima dell'emanazione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, alla quale potrà procedere solo dopo le determinazioni assunte dal Ministero.

L'impresa alla data del presente atto non risulta sottoposta a procedure concorsuali: SI' / NO
L'iniziativa è stata sottoposta ad accertamento ministeriale ai sensi dell'art. 8-bis della legge n. 127 del 3 agosto 2007: SI' / NO . In caso affermativo riportare la data dell'accertamento …………

L'impresa beneficiaria ha presentato la documentazione finale di spesa in data …………. l'Istituto collaboratore in data ……………….. Questa Banca ha effettuato il sopralluogo in data ……..….. e dopo le verifiche previste dalla normativa ha ritenuto ammissibili le spese riportate nei seguenti prospetti:

Prospetto delle spese ammissibili

	Spese dirette		Spese in Leasing	
	Spese ammesse in via provvisoria[8]	Spese finali ammissibili[9]	Spese ammesse in via provvisoria[10]	Spese finali ammissibili[11]
Progettazione e studi	€...……	€………	€…..…	€…..…
Suolo aziendale	€………	€………	€……..	€…..…
Opere murarie e assimilate	€………	€………	€…..…	€…..…
Macchinari, impianti e attrezzature	€………	€………	€…..…	€…..…
Totale	€………	€………	€…..…	€……..

Imputazione temporale delle spese finali ammissibili

	anno …..	anno …..	anno …..	anno …..	anno …..	anno …..
Spese dirette	€…….…	€………	€…….…	€…….…	€…….…	€…….…
Spese in leasing	€…….…	€…….…	€…….…	€…….…	€…….…	€…….…

Valore attualizzato delle spese finali ammissibili sostenute direttamente dall'impresa beneficiaria: €………….., valore attualizzato delle spese finali ammissibili sostenute dall'Istituto collaboratore: €………….., valori calcolati sulla base del tasso di attualizzazione del ….. % vigente alla data di inizio del programma (………[12]).

---

[8] Riportare l'ammontare delle spese ammesse in via provvisoria a diretto carico dell'impresa beneficiaria tenendo conto dei soli eventuali aggiornamenti già assentiti con provvedimenti ministeriali.
[9] Riportare l'ammontare delle spese, a diretto carico dell'impresa beneficiaria, ammissibili da parte della banca concessionaria ad investimento ultimato tenendo conto di eventuali dismissioni anticipate.
[10] Riportare l'ammontare delle spese ammesse in via provvisoria, a diretto carico dell'istituto collaboratore tenendo conto dei soli eventuali aggiornamenti già assentiti con provvedimenti ministeriali.
[11] Riportare l'ammontare delle spese, a diretto carico dell'istituto collaboratore, ammissibili da parte della banca concessionaria ad investimento ultimato tenendo conto di eventuali dismissioni anticipate.
[12] Riportare in parentesi la data convenzionale di inizio del programma (data del primo titolo di spesa ammissibile, indipendentemente dalle modalità – acquisti diretti e/o leasing – di realizzazione dell'investimento).

Prospetto dei contributi

Numero quote ….[13]

	Concesso in via provvisoria su spese dirette[14] (a)	Commisurato alle spese finali dirette[15] (b)	Concesso in via provvisoria su spese in leasing[16] (c)	Commisurato alle spese finali in leasing[17] (d)	Importo finale su spese dirette[18] (e)	Importo finale su spese in leasing (f)
Totale	€……..…	€……..…	€……..…	€……..…	€……..…	€……..…
1^ quota	€……..…	€……..…	€……..…	€……..…	€……..…	€……..…
2^ quota	€……..…	€……..…	€……..…	€……..…	€……..…	€……..…
3^ quota	€……..…	€……..…	€……..…	€……..…	€……..…	€……..…

Il contributo finale riconoscibile è quindi così suddiviso:

- €…………. (*in cifre e in lettere*) a fronte delle spese a diretto carico dell'impresa beneficiaria;
- €…………. (*in cifre e in lettere*) a fronte delle spese a carico dell'Istituto collaboratore.

Prospetto delle erogazioni già intervenute[19]

	Erogato su spese dirette	Data dell'erogazione	Erogato su spese in leasing	Data dell'erogazione
1^ quota	€……..…	……..	€……..…	……..
2^ quota	€……..…	……..	€……..…	……..
3^ quota	€……..…	……..	€……..…	……..
Saldo	€……..…	……..	€……..…	……..
Totale	€……..…		€……..…	

[13] Riportare il dato tenendo conto degli eventuali aggiornamenti già assentiti con provvedimenti ministeriali. Qualora l'impresa abbia chiesto l'erogazione del contributo secondo un numero di quote diverso da quello contenuto nei provvedimenti già adottati dal Ministero, la Banca dovrà formulare le proposte del caso prima dell'emanazione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, alla quale potrà procedere solo dopo le determinazioni assunte dal Ministero.
[14] Riportare sia l'ammontare del contributo, sia l'ammontare delle singole quote tenendo conto dei soli eventuali aggiornamenti già assentiti con provvedimenti ministeriali.
[15] Riportare i valori calcolati sulla base delle spese finali ammissibili e del tasso di attualizzazione.
[16] Vedi nota 14.
[17] Vedi nota 15.
[18] Il valore finale del contributo complessivo da riconoscere (e+f) non può comunque eccedere quello del contributo complessivo concesso in via provvisoria (a+c). Nei casi di operazioni miste (spese dirette + spese in leasing), qualora la somma b+d ecceda la somma a+c, la suddivisione del contributo finale dovrà tener conto dell'esigenza di salvaguardare, ove consentito dalle disposizioni vigenti, i contratti di leasing già stipulati.
[19] Riportare per ciascuna quota l'ammontare di tutte le erogazioni effettuate, detratte le eventuali compensazioni effettuate, senza tener conto di maggiorazioni né, in caso di recupero per compensazione tra quote, degli interessi e delle eventuali rivalutazioni applicati al momento della compensazione stessa.

Somma residua da erogare, oggetto di separata richiesta di accreditamento al Ministero da parte della Banca concessionaria, fatto salvo il recupero di interessi ed eventuali rivalutazioni maturati su quote di contributo corrisposte e che, ad investimento ultimato, risultassero non più riconoscibili:

- all'impresa beneficiaria: €…………. *(in cifre e in lettere)*;
- all'Istituto collaboratore: €……………. *(in cifre e in lettere)*.

Somma da recuperare, al netto di interessi ed eventuali rivalutazioni:

- a carico dell'impresa beneficiaria: €………..…. *(in cifre e in lettere)* [20];
- a carico dell'Istituto collaboratore: €………..…. *(in cifre e in lettere)*[21];
- a carico della Banca concessionaria: €………..…. *(in cifre e in lettere)*[22].

Con separata informativa, predisposta secondo le procedure vigenti, la Banca concessionaria comunicherà all'impresa beneficiaria e all'Istituto collaboratore, se intervenuto, l'ammontare delle eventuali somme da recuperare a loro rispettivo carico comprensive di interessi e rivalutazioni (queste ultime ove applicabili) da calcolare dalle date delle singole erogazioni a quella della restituzione, assegnando per la restituzione stessa il tempo prescritto dalle disposizioni emanate dal Ministero ed avvertendo che, in caso di mancata tempestiva ripetizione delle somme indebitamente percepite, si procederà al recupero coattivo degli importi complessivamente dovuti.

Gli interessi e le eventuali rivalutazioni saranno calcolati, comunicati e restituiti anche nei casi in cui, pur risultando somme da erogare a saldo, si siano comunque verificate erogazioni intermedie di quote in misura superiore a quella riconoscibile ad investimento ultimato. In tali circostanze, gli interessi e le eventuali rivalutazioni saranno commisurati a dette eccedenze, e potranno essere restituiti anche mediante compensazione con le somme residue da erogare, se sufficienti.

In relazione agli obblighi già assunti dall'impresa al momento della concessione delle agevolazioni ed alle specifiche fattispecie di revoca previste dall'art. 8 del D.M. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati i seguenti elementi temporali:

data di entrata in funzione: ……………….[23]
data di entrata a regime: ……………………
esercizio di regime: dal ……… al ……….
Alla data del presente atto l'esercizio di regime risulta interamente trascorso SI' / NO

[20] Le somme da recuperare a carico dell'impresa beneficiaria, al netto di interessi e rivalutazioni, sono pari alla differenza tra l'importo totale delle quote erogate all'impresa medesima e quello delle corrispondenti quote rideterminate ad investimento ultimato. Nei casi di investimenti realizzati in tutto o in parte con il sistema della locazione finanziaria, le somme da recuperare a carico dell'impresa dovranno comprendere anche quelle erogate all'Istituto collaboratore se da questo trasferite all'impresa stessa.
[21] Le somme da recuperare a carico dell'Istituto collaboratore, al netto di interessi e rivalutazioni, sono pari alla differenza tra l'importo totale delle somme erogate all'Istituto medesimo non ancora trasferite all'impresa beneficiaria e quello delle corrispondenti quote rideterminate ad investimento ultimato.
[22] Le somme da recuperare a carico della Banca concessionaria sono pari alla differenza tra l'importo totale delle quote rese disponibili presso la Banca stessa e non più erogabili né all'impresa beneficiaria né all'Istituto collaboratore.
[23] Nel caso di diverse entrate in funzione del programma per blocchi funzionalmente autonomi indicare tutte le date di entrata in funzione.

La Banca concessionaria attesta che, per quanto a sua conoscenza, al momento del presente atto non sono emersi elementi di revoca o di decadenza delle agevolazioni, né con riferimento alle specifiche norme di attuazione della L. 488/92, né con riferimento ad altre norme nazionali o comunitarie, ivi comprese quelle di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, riferito alle conseguenze di dichiarazioni non veritiere. In particolare, per gli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, suscettibili di variazioni sono rilevabili i seguenti valori[24]:

Indicatori	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento percentuale rispetto al valore iniziale
I1 - capitale proprio	…………	…………	…………
I2 - occupazione	…………	…………	…………
I4 - priorità regionali	…………	…………	…………
I5 - impatto ambientale	…………	…………	…………
Media degli scostamenti[25] = …………			

Al fine di accertare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nel caso in cui alla data del presente atto l'esercizio di regime non risulti interamente trascorso, la Banca concessionaria e l'Amministrazione concedente si riservano di verificare a conclusione di detto esercizio lo scostamento degli indicatori, secondo le modalità ed i criteri già previsti dalle vigenti disposizioni che prevedono dichiarazioni obbligatorie rese a tal riguardo dall'impresa beneficiaria.

Resta salva ed impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione concedente di disporre in qualsiasi momento controlli ed ispezioni, anche a campione ed anche attraverso organismi terzi, su tutte le condizioni per la fruizione dei benefici, nonché di adottare le determinazioni conseguenti, ivi comprese quelle di revoca totale delle agevolazioni e di ripetizione onerosa di somme indebitamente percepite.

Luogo e data ……………..….

Timbro e firma della
Banca concessionaria

[24] I valori finali degli indicatori, comprensivi delle eventuali maggiorazioni, da riportare in tabella dovranno essere quelli effettivamente rilevati nell'esercizio di regime qualora questo risulti già concluso alla data dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio. In caso contrario, dovranno essere riportati i valori determinati sulla base delle disposizioni già impartite per la compilazione delle relazioni finali.

[25] La media degli scostamenti, utile al fine di verificare possibili condizioni di revoca, deve essere calcolata con riferimento alle specifiche indicazioni all'uopo fornite per il bando di riferimento, alle quali pertanto si rimanda.

09A01601

DECRETO 29 gennaio 2009.

Nomina del commissario straordinario della S.p.A. Ages in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Asti in data 14 gennaio 2009, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Ages S.p.A., con sede in Asti - Via Cascina Cauda n. 5, codice fiscale 05946270013;

Visti gli artt. 38 e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuto di attribuire l'incarico di commissario straordinario al dott. Maurizio Civardi, già nominato commissario giudiziale della predetta società;

Visti gli artt. 38, comma 3, secondo periodo, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Ages S.p.A. è nominato commissario straordinario il dott. Maurizio Civardi, nato a Genova il 30 luglio 1959.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Asti;

alla Camera di commercio di Asti ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Piemonte;

al Comune di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 gennaio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A01468

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 gennaio 2009.

Iscrizione di varietà di riso al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 17 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agraria indicate nel dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Riso

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11675	Aleramo	Bertone Sementi S.p.A. - AL
11583	Nerone	Lugano Leonardo - AL
11632	Sirio CL	SA.PI.SE. - Sardo Piemontese Sementi - VC

11709	Urano	SA.PI.SE. - Sardo Piemontese Sementi - VC
11708	Cerere	SA.PI.SE. - Sardo Piemontese Sementi - VC

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A01359

DECRETO 15 gennaio 2009.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie su richiesta del responsabile della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008, concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le definizioni dei relativi compiti;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 17 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27 e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Specie	Varietà	Responsabile	D.M. Iscrizione
Patata	Rosetta	Saka Pflanzenzucht GbR	6/03/2003
Girasole	PR64H84	Pioneer Hi-Bred Int. e Pioneer Hi-Bred Italia	20/02/2001

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A01358

DECRETO 15 gennaio 2009.

Iscrizione di varietà di patata al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 17 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Patata

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11716	Zorba	Interseed Potatoes GmbH - DE

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A01357

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Furon 25 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 30 settembre 2008, con cui l'impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna, 1114 ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto Titus ivi registrato al n. 4273-00 a nome dell'impresa Du Pont de Nemours;

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Titus e con il numero di registrazione 8130 del 30 dicembre 1992, a nome dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana Srl;

Considerato che il prodotto di riferimento Titus autorizzato in Italia al n. 8130, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Rocca Frutta Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Furon 25 WG;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Rocca Frutta Srl con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna, 1114 l'autorizzazione n. 14537/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario N, Pericoloso per l'ambiente, denominato Titus ed ivi autorizzato al n. 4273-00. Il prodotto importato viene denominato Furon 25 WG.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese: Cera Chem Sarl, con sede legale in 1, rue du Parc, 6684 Mertert (Luxembourg); Menora GmbH, Metahofgasse 30, 8020 Graz (Austria); Stefes GmbH, Wendenstraße 21b, 22097 Hamburg.

Il prodotto è sottoposto alle operazioni di sola rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa: Irca Service Spa, Strada Statale Cremasca 591, 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (Bergamo); Althaller Italia Srl, Strada Comunale per Campagna, 5, 20078 San Colombano Al Lambro (Milano).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da g 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e da Kg 1, 5.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Furon 25 WG

Erbicida solfonilureico di post-emergenza
selettivo per mais, patata e pomodoro
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro .... g 25
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il so contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi . Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S60/61)

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Terapia: sintomatica
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

Titolare della registrazione
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH
Du Pont Strasse 1 – 61352 Bad Homburg (Germania)

Registrazione n. 4273-00

Importato dalla Germania da
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE)
Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Cera Chem S.a.r.l. – Mertert (Lussemburgo)
Menora GmbH – 8020 Graz (Austria)
Stefes GmbH – 22097 Hamburg (Germania)
Officine di sola rietichettatura:
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. xxxxx / I.P. del xx/xx/xxxx

CARATTERISTICHE D'AZIONE
FURON 25 WG è un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5-10 giorni dall'applicazione. FURON 25 WG erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiché FURON 25 WG non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

Infestanti graminacee sensibili : *Avena spp (Avena selvatica), Digitaria spp. (Sanguinella), Edchinochloa spp. (Giavone), Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie), Panicum miliaceum (Panico coltivato), Phalaris spp. (Scagliola), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).*
Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia),Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens bipinnata (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsapasore), Convolvulus arvensis (Villucchio), Calystegia sepium (Villucchio bianco), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Helianthus tuberosus (Topinambur), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mentha arvensis (Menta campestre), Picris echioides (Aspraggine comune), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino) e Xanthium spp. (Nappola).*

EPOCA D'IMPIEGO : post -emergenza della coltura e delle infestanti

DOSE D'IMPIEGO :
Mais: 50-60 g/ha addizionato con bagnante TREND allo 0,2-0,3% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore è consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi del loro sviluppo; la dose maggiore è consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali già sviluppate e Digitaria. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (Abutilon theophrati, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perennanti può essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. Non applicare FURON 25 WG sulla coltura precedentemente trattata con Forate, Terbufos, Isofenfos, Paration. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba morella) è consigliata la miscela con un prodotto ad attività dicotiledonicida efficace contro queste malerbe.
Pomodoro: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante allo 0,2% a partire dallo stadio cotiledonare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza di Solanum nigrum applicare 50 g/ha di FURON 25 WG + Trend allo 0,2% entro e non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di Chenopodium spp. (farinello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (Erba porcellana) è opportuna la miscela con "Mesozin DF" alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela può essere applicata, alle dosi più basse di metribuzin , a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di Echinocloa spp. (Giavone) applicare 50-60- g/ha di FURON 25 WG + bagnate Trend allo 0,2%, effettuando, in caso di infestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di FURON 25 WG + bagnante Trend allo 0,2% a distanza di 7-10 giorni.
Patata: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend allo 0,2% quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento può essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di FURON 25 WG + bagnante Trend allo 0,2%.
VOLUME DI IRRORAZIONE : 200-400 l/ha. Utilizzare ugelli a ventaglio e medio-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA : FURON 25 WG, alla dose stabilita deve essere disciolto nell'irroratrice riempita circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante Trend nella quantità necessaria dopo aver inserito FURON 25 WG.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi parassitari o asfissia radicale.
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare FURON 25 WG. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con FURON 25 WG è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue :
  1) svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare il serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
  2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0,5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
  3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2
  4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
  5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela o in sequenza con altri prodotti fitosanitari

Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
In caso di necessità di risemina nei terreni già precedentemente trattati con FURON 25 WG, ricorrere solo a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di FURON 25 WG non vi è limitazione alcuna per le colture in rotazione. Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione, possono compromettere l'attività erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA': Non miscelare FURON 25 WG con prodotti contenenti bentazone, 2,4-D, Cyanazina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Allo scopo di ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione

FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di FURON 25 WG su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme. Non applicare su colture di patate destinate alla produzione di tuberi da "seme".

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 80 giorni prima della raccolta del mais.

ATTENZIONE: da impiegare in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Contenuto netto: g 10-20-25-100-200-500; Kg 1-5

PARTITA N.

09A01391

DECRETO 20 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mec 18».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 30 settembre 2008, con cui l'impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna, 1114 ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto Agrimek ivi registrato al n. 3704-61 a nome dell'impresa Syngenta Agro GmbH;

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Vertimec EC e con il numero di registrazione 8795 del 6 marzo 1996, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection SpA;

Considerato che il prodotto di riferimento Vertimec EC autorizzato in Italia al n. 8795, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Rocca Frutta Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Mec 18;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Rocca Frutta Srl con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna, 1114 l'autorizzazione n. 14536/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xn – N, Nocivo – Pericoloso per l'ambiente, denominato Agrimek ed ivi autorizzato al n. 3704-61. Il prodotto importato viene denominato MEC 18.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese: Cera Chem Sarl, con sede legale in 1, rue du Parc, 6684 Mertert (Luxembourg); Menora GmbH, Metahofgasse 30, 8020 Graz (Austria); Stefes GmbH, Wendenstraße 21b, 22097 Hamburg.

Il prodotto è sottoposto alle operazioni di sola rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa: Irca Service SpA, Strada Statale Cremasca 591, 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (Bergamo).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500 e da litri 1, 5, 10, 20.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

MEC 18

Insetticida-acaricida, concentrato emulsionabile ad azione translaminare, efficace per ingestione e contatto diretto, per l'impiego sulle colture di agrumi (arancio, mandarino, limone). melo, pero, vite, fragola, lampone, mora cetriolo, melone, cocomero, pomodoro, peperone melanzana, sedano, lattuga e simili, rucola, ornamentali, floricole, vivai di arbustive ad arboree, latifoglie e conifere (iniezioni al tronco) per alberature stradali e parchi.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Abamectina pura g 1,84 (corrispondenti a 18 g/l)
Eccipienti q.b. a g 100
Contiene il solvente cicloesanolo

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Irritante per le vie respiratorie. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
Syngenta Agro GmbH
63462 Maintal (Germania)

Numero di registrazione: 3704-61

Importato dalla Germania da:
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE)
Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento e rietichettatura:
Cera Chem S.a.r.l. – Mertert (Lussemburgo)
Menora GmbH – 8020 Graz (Austria)
Stefes GmbH – Lübeck (Germania)

Officina di sola rietichettatura:
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. xxxxx / I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: ml 10-20-25-50-100-200-250-500
Litri 1-5-10-20

Partita n.

Norme precauzionali: Conservare la confezione ben chiusa - Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere - Non rientrare nei locali senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta - Applicazione da attuarsi ad opera di personale specializzato e controllato

Informazioni per il medico
Trattamento in caso di: *Inalazione:* trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca. *Ingestione:* somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza. *Nota per il medico:* in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.
Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina: I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibri risultante tra fluido ed elettrolita. Si dovrebbe fornire un'appropriata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale. Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla abamectina.
***In caso di intossicazione* contattare *il più vicino* Centro Antiveleni.**
Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.

Caratteristiche generali
MEC 18 è un insetticida-acaricida a base del principio attivo abamectina. MEC 18 è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. MEC 18 ha in generale un'azione lenta e nonostante acari, psilla e minatori fogliari rimangano immobilizzati subito dopo l'esposizione, da 3 a 5 giorni possono essere richiesti per conseguire il massimo della mortalità. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo.

Compatibilità: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non impiegare il prodotto sulle margherite Shasta (Leucanthemum spp.).

Rischi di nocività : Il prodotto è tossico per la fauna selvatica. MEC 18 è altamente tossico per le api esposte all'irrorazione diretta o a depositi recenti di prodotto post trattamento. Divieto di impiego sulle colture durante il periodo della fioritura.

Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi prodotto antiparassitario da parte dei parassiti, si raccomanda di usare il prodotto secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'impiego di altri prodotti con diverse modalità di azione. Allo scopo di controllare le possibili cause di resistenza non applicare il prodotto più di due volte in successione. Attuare una adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi efficaci.
Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature o lo smaltimento dei rifiuti. Non trattare quando le condizioni del tempo favoriscono fenomeni di deriva dalle zone trattate.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
I! contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalfe strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Dosi e modalità d'impiego

Si consiglia di non superare il numero di 2 interventi per ciclo colturale e di impiegare attrezzature di irrorazione adeguate per garantire una bagnatura ed una copertura della vegetazione sufficienti

Coltura	Insetto/acaro	Dose ml/hl	Dose l/ha	Epoca d'impiego e Note	
Arancio, Mandarino, Clementino, Limone	Minatrice serpentina *(Phyllocnistis citrulla)*	37,5	0,375-0,75	alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione, in 2 applicazioni ogni 14 giorni	Aggiungere alla miscela 0,5 % di olio minerale
		75	0,75	alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione in una sola applicazione	
	Ragnetti rossi *(Tetranychus urticae e Panonychus citri)*	75	0,75-1,5	alla comparsa dei primi stadi mobili	
Pero, Melo	Psylla *(Psylla spp.)*	75	0,75-1,5	a fine caduta petali o, nelle generazioni successive, alla comparsa delle prime neanidi	Aggiungere alla miscela 0,25 % di olio minerale
	Ragnetto rosso dei fruttiferi *(Panonychus ulmi)*, Ragnetto rosso comune *(Tetranychus urticae)*, Eriofide del melo *(Aculus schlechtendali)*, Cemiostoma *(Leucoptera malifoliella)*, Litocollete *(Phyllonorycter blancardella)*	75	0,75-1,5	a fine caduta petali	
Vite	Ragnetto rosso dei fruttiferi *(Panonychus ulmi)*, Ragnetto rosso comune *(Tetranychus urticae)*, Ragnetto giallo della vite *(Eotetranychus carpini)*	75	0,75	alla comparsa dei primi stadi mobili presenti sul 70 % delle foglie	
	Tignoletta *(Lobesia* botrana), Tignola *(Eupoecilia ambiguella)*	55 - 75	0,5 -0,75	da inizio ovideposizione a due settimane dopo	
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Melone, Cocomero, Sedano	Ragnetto rosso *(Tetranychus spp.)*, Eriofide *(Aculus lycopersici)*	60	0,3-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
	Larve di tripide *(Frankliniella spp.)*	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
	Minatrici fogliari *(Liriomyza spp.)*	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	
Fragola	Ragnetto rosso *(Tetranychus spp.)*	40	0,5	alla comparsa dei primi stadi mobili, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	
		100	1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili, in una sola applicazione	
	Larve di tripide *(Frankliniella spp)*	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
Lampone, Mora	Ragnetti rossi *(Tetranychus spp.* e *Panonychus spp)*	75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
Lattuga e simili, rucola	Minatrici fogliari *(Liriomyza spp.)*	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, trattando ogni 7-10 giorni, dal momento del trapianto fino a 21 giorni dal trapianto	
Colture ornamentali e floricole in terra ed in vaso	Minatrici fogliari *(Liriomyza spp.)*	50	0,5-1,5	alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, intervenire ogni 7-10 giorni	
	Larve di tripide *(Frankliniella spp.)*	75	0,5-1,5	alla comparsa delle prime larve	
Vivai di arbustive ed arboree	Ragnetto rosso comune *(Tetranychus spp.)*	25-50	0,5-1,5	alla comparsa dei primi stadi mobili	
Latifoglie, Conifere per alberature stradali e parchi	Minatrici fogliari *(Cameraria ohridella)* Processionaria del pino *(Thaumetopoea pityocampa)*	10-40 ml per litro di acqua		Iniettare il prodotto subito dopo la fioritura. Iniettare in presenza delle prime larve neonate.	
	Tingide del platano *(Corythucha ciliata)* Afidi *(Aphis spp.)* Acari tetranichidi ed eriofidi	10-40 ml per litro di acqua		Iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa delle piante. L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato. Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere spandimenti accidentali.	

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per melone e cocomero, cetriolo, peperone; 7 giorni per pomodoro, melanzana, fragola, lampone, mora; 10 giorni per agrumi e sedano, 14 giorni per pero, lattuga e simili, rucola; 28 giorni per melo e vite

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone ed agli animali

09A01390

DECRETO 20 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Glufos 20».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 28 agosto 2008, con cui l'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto Basta ivi registrato al n. 3570-00 a nome dell'impresa Bayer CropScience AG (Germania);

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Basta 200 e con il numero di registrazione 8117 del 9 novembre 1992, a nome dell'impresa Bayer CropScience Srl;

Considerato che il prodotto di riferimento Basta 200 autorizzato in Italia al n. 8117, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Glufos 20;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, l'autorizzazione n. 14539/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xn, Nocivo, denominato Basta ed ivi autorizzato al n. 3570-00. Il prodotto importato viene denominato Glufos 20.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese: Cera Chem Sarl, 1, rue du Parc, 6684 Mertert (Lussemburgo); Menora GmbH, Metahofgasse 30, 8020 Graz (Austria).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 1 – 5 – 20 litri.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

GLUFOS 20

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE
CONCENTRATO SOLUBILE (SL)

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Glufosinate ammonio puro g 18,02 (= 200 g/l)
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di ingestioneconsultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare della registrazione:
Bayer CropScience AG - Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim am Rhein (Germania)

Registrazione n. 3570-00

Importato dalla Germania da:
Genetti GmbH / S.r.l., Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)
Tel +39 0473 55.02.15

Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)
Tel +39 0423 61.42.60

Officina di riconfezionamento / rietichettatura
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – 8020 Graz (Austria)
CERA CHEM S.a.r.l. – 1, rue du Parc – 6684 Mertert (Luxemburg)

Registrazione n. xxxxx /I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: Litri 1 – 5 – 20

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso – In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati: se necessario chiamare un medico.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico
In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente è cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi
Indicazioni terapeutiche: in caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animate e sodio solfato in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
- 1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
- la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
- trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DISERBO TOTALE DELLE ERBE INFESTANTI

ERBE INFESTANTI SENSIBILI
erbicida ad azione fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni, presenti at momento del trattamento.

EPOCA DI IMPIEGO

Post-emergenza delle erbe infestanti
Dose d'impiego: 2,5-8 l/ha secondo il grado e il tipo di infestazione e lo sviluppo delle erbe. Dosi di 2,5-3 l/ha sono sufficienti per il controllo delle infestanti negli stadi giovanili di sviluppo, con trattamenti eseguiti a fine estate o in miscela con erbicidi residuali. Dosi di 3,5-5 l/ha sono indicate contro infestanti annuali o biennali con sviluppo modesto e in buone condizioni di vegetazione. Le dosi superiori sono richieste contro infestanti annuali in avanzato stadio di sviluppo e contro le infestanti perennanti.
Volume di irrorazione: le dosi riportate per ogni settore applicativo, possono essere distribuite con volumi d'acqua compresi fra 200 e 600 litri per ettaro, in funzione dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo delle erbe infestanti, curando la massima omogeneità di distribuzione sulla superficie fogliare.
Settori di applicazione:
- Erbe infestanti sulla fila o interfila delle colture arboree ed arbustive da frutto (agrumi, drupacee, melo, pero, vite, olivo, noce, nocciolo, actinidia, mora, ribes, lampone, uva spina) nonché pioppi e vivai di piante arboree. Polloni o germogli radicali.
- Erbe infestanti nell'interfila delle colture erbacee (barbabietola da zucchero, soia, patata, fragola, lattughe e simili e rucola, fagiolino, carota, cavolo rapa, ravanello, cipolla, asparago, mais, frumento e orzo) impiegando apposite attrezzature schermate.
- Piazzole di raccolta di olive e nocciolo.
- Preparazione del letto di semina o di trapianto, per l'eliminazione delle erbe infestanti gia nate. Può essere impiegato anche dopo la semina ma prima della germinazione della coltura.
- Diserbo delle malerbe nate fra le stoppie di cereali.
- Diserbo di sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree archeologiche, industriali e civili da solo o in miscela con erbicida residuale. Per interventi specifici in presenza di Canna palustre *(Phragmites communis)* intervenire quando l'infestante ha raggiunto un'altezza di 1-1,5 metri (pre-fioritura).

DISSECCAMENTO DELLA PARTE AEREA DELLA PATATA PRIMA DELLA RACCOLTA:

Epoca d'impiego: Inizio ingiallimento delle foglie basali.
Dose d'impiego: 2,5-3 l/ha, in proporzione allo sviluppo delle piante da disseccare.
Volume d'irrorazione: distribuire un volume d'acqua compreso tra 200 e 300 litri per ettaro, in funzione dell'attrezzatura impiegata e delta sviluppo vegetativo delle piante di patata, curando la massima omogeneità di distribuzione sulle foglie e steli della coltura.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
La semina o il trapianto delle colture può avvenire dal giorno successivo al trattamento. Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attività erbicida. Il prodotto non è attivo suite parti lignificate e suberificate.

I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3-5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi e nel volgere di 5-10 giorni (in funzione delle condizioni climatiche) la parte aerea dell'infestante secca completamente. Non usare il prodotto per il disseccamento delta parte aerea della patata in concomitanza di periodi eccezionalmente piovosi (più di 40 mm di precipitazioni nei 5 giorni antecedenti l'applicazione) o con terreno saturo d'acqua.

Compatibilità – Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con le colture erbacee. Non impiegare su patate da seme e comunque dove una parte della coltura abbia questo utilizzo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: attendere sette giorni prima della raccolta della patata.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON IMPIEGARE IN PROSSIMITA' DEI CORSI D'ACQUA

09A01389

DECRETO 20 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fitocur 720».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 2 dicembre 2008, con cui l'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (BZ), via Parini 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto Proplant ivi registrato al n. 4508-00 a nome dell'impresa Agriphar S.A. con sede in Rue de Renory 26/1, Ougrée (Belgio);

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Proplant e con il numero di registrazione 9306 del 28 agosto 1997, a nome dell'impresa Agriphar S.A.;

Considerato che il prodotto di riferimento Proplant autorizzato in Italia al n. 9306, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Fitocur 720;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), Via Parini 4/a, l'autorizzazione n. 14535/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo, denominato Proplant ed ivi autorizzato al n. 4508-00. Il prodotto importato viene denominato Fitocur 720.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese: Menora GmbH, Graz (Austria).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 1 – 5 litri.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

FITOCUR 720

(Concentrato solubile)

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE ORTICOLE, VIVAI ED IMPIANTI DI MELO, PERO, AGRUMI E PIANTE FORESTALI, COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
PROPAMOCARB CLORIDRATO puro g 66,7 (=722 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA: - Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Il Propamocarb è un carbammato che non presenta una evidente inibizione della colinesterasi.
Consigli terapeutici: Nei casi di intossicazione è sufficiente dare al paziente una sospensione acquosa di carbone attivato; praticare eventualmente una lavanda gastrica. Nei casi di maggiore gravità somministrare atropina soltanto per iniezione, facendo attenzione a non eccedere con le dosi, specialmente nei bambini. Sono inoltre possibili altri trattamenti di supporto da stabilire in base ai sintomi.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Titolare della registrazione
AGRIPHAR S.A. – 4102 Ougrée (BELGIO)

Registrazione n. 4508-00

Importato dalla Germania da
Genetti GmbH, Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)
Tel +39 0473 55.02.15

Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)
Tel +39 0423 61.42.60

Officina di riconfezionamento e rietichettatura:
Menora GmbH – 8020 Graz (Austria)

Registrazione n. xxxxx/ I.P. del xx/xx/xxxx

CARATTERISTICHE

FITOCUR 720 è un fungicida sistemico attivo nei confronti di numerosi Ficomiceti appartenenti ai generi Pythium, Phytophtora, Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomices, Bremia, che attaccano le colture alle radici, al colletto ed alla parte aerea. Il prodotto è assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare, assicurando in tal modo una completa protezione delle piante.
E' caratterizzato, oltre che da una protezione di lunga durata, da una elevata selettività sulle colture.
Il prodotto si impiega nella concia dei semi, dei bulbi e delle talee, nella disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, nei trattamenti al terreno in pre- e post-trapianto della coltura e nei trattamenti fogliari. I migliori risultati si ottengono con gli interventi preventivi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

FITOCUR 720 è indicato per la difesa delle seguenti colture: **pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, lattuga, cicoria, indivia, radicchio, spinacio, bietola da foglia e da costa, sedano, prezzemolo, basilico, cavoli, carota, rapa, aglio, cipolla, porro, tabacco, fragola, colture floreali ed ornamentali** contro Pythium sp., Phytophtora sp. Aphanomices sp., Peronospora, Pseudoperonospora, Bremia.

Inoltre il prodotto può essere impiegato in difesa delle piante di: **melo, pero, agrumi**, e delle **piante forestali**, sia in vivaio che nei primi anni dopo la messa a dimora in campo, contro Pythium sp., Phytophtora cactorum, P. citrophtora, P. parasitica e P. cinnamoni.

CONCIA DEI SEMI: 1-4- ml/kg di seme, per semi di piccole dimensioni (es. tabacco, frumento); 10-40 ml/kg di seme, per semi leggeri e dotati di elevata superficie (es. girasole).

PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI: 300 ml/m_3 di superficie in 4-5 litri di acqua.

TRATTAMENTI AI SEMENZAI: 8-12 ml/mq di superficie in 4-5 litri di acqua (ripetere il trattamento 5 giorni prima del trapianto in 6-8 l/mq di acqua).

TRATTAMENTI AL TERRENO IN PRE-TRAPIANTO: 8-12 ml/mq in 3-5 litri d'acqua.

TRATTAMENTI IN POST-TRAPIANTO: 100-200 ml/pianta di una soluzione allo 0,2% (200 ml/hl); ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni (3-4 trattamenti).

TRATTAMENTI FOGLIARI: 1,5 - 2,5 l/ha in 10-15 hl di acqua per ettaro.

INDICAZIONI SPECIFICHE

GAROFANO E GERBERA: contro Pythium e Phytophtora. Trattamenti iniziali: 12-15 ml/mq di PROPLANT in 2-4 litri di acqua due giorni prima dell'impianto, su terreno in tempera, ed incorporare uniformemente.
Trattamenti successivi: 200 ml/hl per via fogliare bagnando abbondantemente (400-500 litri di soluzione ogni 1000 mq). Si consiglia di effettuare i primi due trattamenti a distanza di 8-10 giorni e proseguire con interventi ogni 15-25 giorni.

BULBOSE: contro Pythium ultimum e Phytophtora. Immergere i bulbi per 20-30 minuti in una soluzione di 300 ml/hl di acqua. Trattare quindi il terreno prima della messa a dimora con 10-12 ml/mq in 2-4 litri di acqua ed incorporare a 10-12 cm di profondità.

VIVAI DI PIANTE FORESTALI: contro Phytophtora cactorum, Phytophtora cinnamoni e Pythium.
Trattare il substrato colturale con 300 ml/m_3 di FITOCUR 720 in 8-10 litri di acqua; intervenire all'emergenza ogni 15-18 giorni con 4-5 l/mq di una soluzione allo 0,2% di FITOCUR 720.

CAMPI DA GOLF, PRATI ORNAMENTALI: contro Pythium aphanidermatum ed eventuali altre specie, impiegare 1-1,5 ml/m^2 di

FITOCUR 720 utilizzando almeno 100-200 litri di soluzione per 1000 m^2. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni microclimatiche favorevoli allo sviluppo della malattia (caldo, umido, con umidità relativa superiore al 70-80%) ripetendo i trattamenti, soprattutto nel periodo critico, ogni 2 settimane. Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate; mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto fitosanitario.

Avvertenza: I semi trattati o residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e/o del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

Avvertenze agronomiche: Per controllare, oltre ai Ficomiceti anche altri parassiti fungini (Fusarium, Verticillium, Botrytis, Rhizoctonia, Thielaviopsis, Puccina) è necessario aggiungere a FITOCUR 720 un fungicida specifico autorizzato per tali impieghi.

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con in formulati a base di Benomil, Tiofanate Metil, Carbendazim, TMTD, Captano, Folpet e Mancozeb.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELONE E COCOMERO; 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE ALTRE COLTURE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Contenuto netto: Litri 1 – 5 **PARTITA N.**

09A01388

DECRETO 20 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cypalfa SC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 8 settembre 2008, con cui l'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), Via Parini 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto Fastac SC Super Contact ivi registrato al n. 4018-00 a nome dell'impresa BASF SE;

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che s'intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Fastac 10 SC e con il numero di registrazione 6445 del 30 giugno 1985, a nome dell'impresa BASF Italia;

Considerato che il prodotto di riferimento Fastac 10 SC autorizzato in Italia al n. 6445, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Cypalfa SC;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, l'autorizzazione n. 14538/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xn - N, Nocivo – Pericoloso per l'ambiente, denominato Fastac SC Super Contact ed ivi autorizzato al n. 4018-00. Il prodotto importato viene denominato Cypalfa SC.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese: Cera Chem Sarl, 1, rue du Parc, 6684 Mertert (Lussemburgo); Menora GmbH, Metahofgasse 30, 8020 Graz (Austria).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 0,25-0,5-1.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

CYPALFA 10 SC

INSETTICIDA
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

EFFICACE CONTRO: LEPIDOTTERI, EMITTERI E COLEOTTERI PARASSITI DI COLTURE FRUTTICOLE, ORTICOLE, INDUSTRIALI E FLORICOLE IN PIENO CAMPO. UNISCE ALLA RAPIDA AZIONE PER CONTATTO E INGESTIONE UN EFFETTO PROLUNGATO. CYPALFA 10 SC ASSOCIA ALL'AZIONE DIRETTA UN CERTO EFFETTO REPELLENTE VERSO FORME RESISTENTI AI COMUNI INSETTICIDI FOSFORGANICI E CARBAMMATI.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Alfacipermetrina, pura g 10 (= 100 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene:1,2-benzisotiazol-3(2H)-one / bronopol miscela (CAS 2634-33-5): può causare una reazione allergica.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

Pericoloso per l'ambiente

Titolare dell'autorizzazione
BASF SE - 67056 Ludwigshafen (Germania)

Registrazione n. 4018-00

Importato dalla Germania da:
Genetti GmbH, Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)
Tel +39 0473 550215

Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)
Tel +39 0423 61.42.60

Officine di riconfezionamento e rietichettatura
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – 8020 Graz (Austria)
CERA CHEM S.a.r.l. – 1, rue du Parc – 6684 Mertert (Luxemburg)

Registrazione n xxxxx / I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: Litri 0,25 – 0,5 – 1 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. **Consultare un Centro Antiveleni.**

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

RISCHI PARTICOLARI: CYPALFA 10 SC è nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

MODALITA' D'IMPIEGO: Il modo specifico di azione per contatto e ingestione prevede che le irrorazioni siano effettuate con cura per bagnare bene le parti vegetative della coltura infestata. Applicare l'insetticida all'inizio delle infestazioni per sfruttarne anche l'azione repellente.

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO:
PESCO - Afide verde (Myzus persicae): 15 ml/hl eventualmente con 2 litri di olio bianco in trattamenti di fine inverno allo stadio dei bottoni rosa; 25 ml/hl in trattamenti primaverili/estivi (non applicare quando le foglie sono accartocciate). Mosca della frutta (Caratitis capitata): 20 ml/hl. Tignola (Anarsia lineatella, Grapholita molesta): 15-20 ml/hl. Tripidi (Thrips, spp.): 35 ml/hl allo stadio di bottoni rosa; 25 ml/hl in post fioritura. Tortrici ricamatrici (Pandemis heperana, Eulia pulchellana): 20-30 ml/hl. **PERO -** Psilla (Psylla piri); 50 ml/hl in trattamento fine inverno; 75-100 ml/hl a inizio attacco primaverile/estivo. Afidi (Aphis pomi): 50 ml/hl a inizio attacco.
MELO - Verme delle mele (Carpocapsa pomonella): 25-50 ml/hl. Microlepidotteri minatori (Lithocolletis blancardella, Leucoptera scitella): 50 ml/hl; trattare all'epoca del massimo volo, prima della schiusura delle uova. Tortrici ricamatrici (Eulia pulchellana, Pandemis ribeana, Capua reticulana, Cacoecia rosana et podana): 25 ml/hl. Afidi (Aphis pomi, Disaphis plantaginea): 50 ml/hl a inizio attacco.
VITE - Tignola (Lobesia botrana, Clysia ambiguella): 15 ml/hl a inizio attacco. Cicalina (Empoasca flavescens): 15-25 ml/hl.
AGRUMI - Afidi: brunastro (Toxoptera aurantii) verde chiaro (Aphis spiraecola) verde scuro (Aphis gossypii): 25 ml/hl. Verme della zagara (Prays citri): 40-50 ml/hl. Coccinigilie (Saissetia oleae, Ceroplastes rusci, Aonidiella aurantii): 15 ml/hl eventualmente con 1litro di olio bianco. **POMODORO** - Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum): 100 ml/hl oppure 25-50 ml/hl con trattamenti ogni 7-10 gg. Fillominatori (Lysomysa trifolii): 50 ml/hl. Nottue (Agrotis, spp): 35-50 ml/hl. Afidi (Aphis fabae, Myzus Persicae): 25-50 ml/hl; trattare con foglie non accartocciate. **CAVOLO CAPPUCCIO e CAVOLFIORE** - Cavolaia (Pieris brassicae): 25 ml/hl. **FAGIOLO e LATTUGA** - Afidi (Aphis fabae, Myzus persicae): 35-50 ml/hl. **CARCIOFO** - Nottue (Gortyna o Hydroecia xanthenes): 35-50 ml/hl. Mosca minatrice delle foglie (Agromyza andalusiaca): 50 ml/hl. **FRUMENTO e ORZO** - Afidi: 0,2-0,3 l/ha. **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO** - Altica (Chaetocnema tibialis), Lisso (Lyxus spp.), Cleono (Cleonus spp.), Cassida (Cassida nobilis, Cassida vittata), Afidi (Myzus persicae, Aphis fabae): 0,35-0,5 l/ha. **TABACCO** - Afidi: 35 ml/hl. **COLTURE FLORICOLE** - Tripidi (Thrips spp.): 50 ml/hl. Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum): 100 ml/hl. Tortricidi: bega (Epichoristodes acerbella): 35-50 ml/hl. Afidi: 35 ml/hl.
PIOPPO - Saperda (Saperda charcarias): 100 ml/hl. Criptorrinco (Criptorrhynchus lapati): 50 ml/hl.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE Le dosi inferiori sono sufficienti all'inizio delle infestazioni o in caso di attacchi meno gravi.

MODALITA' DI APPLICAZIONE: Diluire la quantità precisata di CYPALFA 10 SC in poca acqua, versare nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà e, agitando continuamente, aggiungere la restante quantità d'acqua.

Sospendere i trattamenti:
3 GIORNI prima della raccolta per Pomodoro, Lattuga, Fagiolo;
7 GIORNI prima della raccolta per Carciofo, Vite, Melo, Pero, Pesco, Cavoli; 24 GIORNI prima della raccolta per Barbabietola da zucchero; 30 GIORNI prima della raccolta per gli Agrumi;
42 GIORNI prima della raccolta per Frumento e Orzo; 60 GIORNI prima della raccolta per Tabacco.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

09A01387

DECRETO 5 febbraio 2009.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Foggia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli Uffici del lavoro, attualmente Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - le funzioni amministrative di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 2005 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;

Vista la legge n. 142/2003;

Considerata la necessità di procedere alla rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Foggia di cui al precedente decreto del 22 maggio 2008, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività, periodo marzo-dicembre 2008 pari all'1,0% (NIC Generale);

Sentite, ai sensi delle vigenti direttive ministeriali, le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

1) La tariffa minima per le prestazioni di facchinaggio viene determinata in € 15,94 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2009.

2) La suddetta tariffa minima oraria sarà maggiorata dalle percentuali previste dal C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno, per le categorie operai comuni o equivalenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Foggia, 5 febbraio 2009

Il direttore: PISTILLO

09A01585

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 16 febbraio 2009, n. **11**.

Premi nazionali per la traduzione - Edizione 2009.

Nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questo Ministero con decreto 4 febbraio 1988 (soggiorni di studio per traduttori, organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, incontri, informazione, studio, ricerca e documentazione sui problemi della traduzione e sulla professionalità dei traduttori), sono stati istituiti i «Premi nazionali per la traduzione».

Una commissione di esperti presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali esprimerà pareri sulla assegnazione dei Premi e sulla programmazione delle altre iniziative sopra menzionate che si avvarranno dei supporti operativi di un apposito «Centro per i traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni», già operante presso questo Centro.

Si riportano qui di seguito le norme del regolamento relativo ai «Premi», con preghiera di volerle diffondere negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 1.

«I Premi nazionali per la traduzione» sono conferiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, su conforme e motivato parere della commissione di cui sopra, per l'importo complessivo di euro sessantunomilanovecentosettantadue (61.972,00) (*) e con la seguente articolazione:

A) Quattro Premi indivisibili dell'importo di euro dodicimilanovecentoundici (12.911,00) ciascuno da conferire, quale riconoscimento di superiore merito per l'attività svolta, rispettivamente a:

1) un traduttore in italiano di una o più opere da altra lingua (classica o moderna) o dialetto;

(*) La suddetta somma potrà essere ridotta con riferimento alla disponibilità di bilancio.

2) un traduttore in lingua straniera di una o più opere in italiano (o in dialetto);

3) un editore italiano per opere tradotte da altre lingue (classiche o moderne) o dialetto;

4) un editore straniero per opere in italiano (o in dialetto) tradotte in altre lingue.

B) Fino a quattro Premi speciali indivisibili di importo non inferiore ad euro duemilacinquecentottantadue (2.582,00) ciascuno, da conferire in riconoscimento degli elevati apporti culturali o professionali o tecnici o metodologici, realizzati nell'ambito e in supporto del tradurre informazioni, messaggi, normative già concepiti in altra lingua o dialetto, o nella traduzione di testi non primariamente destinati alla pubblicazione o che afferiscano a mezzi della comunicazione di ogni altra specie, acquisiti per iniziativa individuale o nell'ambito di attività di imprese, enti, amministrazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 2.

Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei Premi, la commissione si atterrà ai criteri qui di seguito indicati:

Le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a produttori e prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attività intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati;

per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevarne la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi — non solo di ordine linguistico e tecnico — dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici;

per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.

Art. 3.

La commissione procede con motivate delibere in ordine al conferimento dei Premi sulla base delle proposte, degli orientamenti e delle valutazioni autonomamente elaborati nel proprio seno, attenendosi ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche in assenza di domanda o formale atto di candidatura. Proposte concernenti operatori, opere ed attività relative alla traduzione, che si ritengano meritevoli di riconoscimento, potranno essere inviate, anche a cura degli interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, corredate di ogni elemento ed informazione atti a facilitarne la valutazione.

Le proposte devono essere inviate al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore - Centro per il libro e la lettura - Segreteria della commissione per i Premi nazionali per la traduzione, via dell'Umiltà n. 33 - 00187 Roma.

Art. 4.

La commissione delibera in ordine al conferimento dei Premi sulla base delle articolate proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico composto dagli esperti.

Per ciascuna edizione dei Premi, il comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, un relatore che, con mandato annuale non rinnovabile, ne coordina altresì i lavori.

Il Ministero degli affari esteri è pregato di voler inviare copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero, anche agli Istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso la Unione europea ed alla Commissione dell'Unione europea - Unità X - Cultura.

Art. 5.

I nomi dei vincitori saranno resi noti attraverso i mezzi della comunicazione.

Art. 6.

La presente circolare sarà inviata agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale
per i beni librari, gli Istituti culturali
ed il Diritto d'autore
FALLACE

09A01682

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione della Rappresentanza permanente presso l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in Vienna ed attribuzione delle relative funzioni alla rappresentanza permanente presso le organizzazioni internazionali di Vienna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

Il seguente decreto.

Articolo unico

La Rappresentanza permanente presso l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è soppressa con decorrenza 15 dicembre 2008. A decorrere dalla stessa data le relative funzioni sono attribuite alla Rappresentanza permanente presso le Organizzazioni internazionali di Vienna.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e della finanza*

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2009
Registro n. 1, foglio n. 43

09A01384

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aM - 13/2009 del 23 gennaio 2009 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Tito (Potenza) Zona industriale, rilasciata alla società Novaselect S.p.a.

09A01369

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aG - 98/2008 del 10 dicembre 2008 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Taranto, via della Croce, 48, rilasciata alla società Sapio Life S.r.l.

09A01368

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto agenzie fiscali biennio economico 2008-2009.

Il giorno 29 gennaio 2009 alle ore 15,30 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri ………. firmato ……….

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali:	Confederazioni:
CGIL FP___ non firma_____________	CGIL ________ non firma________
CISL FPS _____firmato_____________	CISL_____ firmato _____________
UIL/PA _____ firmato ______________	UIL _______ firmato ___________
FED. CONFSAL-SALFI ___ firmato __	CONFSAL ____ firmato _________
RDB/PI CUB_____ non firma ________	RDB - CUB _____ non firma _____
FLP ______ non firma _______________	CSE_______ non firma ___________

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Agenzie Fiscali per il biennio economico 2008-2009.

COMPARTO AGENZIE FISCALI

CCNL

Biennio economico 2008-2009

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del CCNQ dell'11 giugno 2007 sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.

TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLE AGENZIE IN RELAZIONE AI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI

Art. 2.

Valutazione e misurazione dell'attività e dei servizi pubblici

1. Nell'ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e dell'attività, le agenzie, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, daranno maggiore impulso alle logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative in funzione degli obiettivi fissati.

2. Nella programmazione delle attività, le agenzie, anche in coerenza con le convenzioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e con l'atto di indirizzo del vertice politico, adeguano le loro strategie di azione ai seguenti principi:

miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate alla missione istituzionale di controllo;

sviluppo qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, anche mediante la semplificazione delle relative procedure;

miglioramento delle condizioni di fruibilità dei servizi, anche attraverso la facilitazione dell'accesso alle attività di assistenza e di informazione;

implementazione delle specifiche attività istituzionali attraverso il potenziamento dei metodi di pianificazione aziendale e la valorizzazione della gestione orientata ai risultati ed alla sperimentazione delle soluzioni innovative;

conseguimento di una maggiore efficienza anche nell'espletamento di attività e procedure interne, amministrative e di supporto.

3. Le agenzie possono, inoltre, individuare i piani di attività che avranno come destinatari:

gli utenti esterni, ai quali sono rivolte le attività delle singole agenzie, in relazione alle rispettive competenze istituzionali;

gli utenti interni, che per lo più svolgono un'attività di supporto a quella rivolta all'esterno delle agenzie oppure a vantaggio degli stessi dipendenti delle medesime.

4. In questo quadro di riferimento, le agenzie istituiscono o confermano, ove adottati, i sistemi di valutazione delle proprie attività e, al fine di evitare che gli stessi abbiano una valenza meramente formale, assicurano, con cadenza annuale, la concreta verifica della corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi standard di qualità, attraverso la misurazione della produttività conseguita, nonchè l'implementazione del livello qualitativo e quantitativo dei prodotti resi e dei servizi erogati.

5. In sede di attuazione del sistema di valutazione delle proprie attività, le agenzie dovranno, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie:

identificazione dei processi nei quali si articola l'azione;

individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle competenze ed alle professionalità coinvolte;

indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate.

6. In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, le agenzie devono rendere conto dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti, delle risorse umane impiegate, assicurandone la più ampia trasparenza e pubblicità. Tali risultati vengono utilizzati dalle agenzie anche per definire successive misure di miglioramento dell'attività.

7. Le parti concordano sull'esigenza di individuare, anche mediante l'istituzione di apposite commissioni, sedi e momenti di incontro tra agenzie, organizzazioni sindacali ed utenti in merito all'efficienza ed alla qualità dei servizi ed al conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di azione.

8. La verifica dell'attività amministrativa nel suo complesso, come delineata nei precedenti commi, costituisce anche un elemento di particolare rilevanza, che potrà favorire una valutazione delle strutture/uffici e del personale, assicurando il rispetto dei canoni di oggettività e trasparenza.

9. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate, comunque, nel rispetto dell'attuale sistema delle relazioni sindacali e non innovano le procedure previste nella disciplina contrattuale vigente, anche in materia di valutazione del personale.

Art. 3.

Piani di attività per il miglioramento delle singole strutture organizzative

1. Nell'ambito degli obiettivi assegnati, con le convenzioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e con l'atto di indirizzo del vertice politico, ogni singola struttura può adottare procedure per la definizione di specifici piani di attività e/o programmi di miglioramento, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo e gestionale, con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza esterna.

2. I piani di attività di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell'agenzia ed apportare un concreto e misurabile contributo alla attività ordinaria della struttura interessata nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, e, in tale ottica, possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della produttività collettiva ed individuale.

3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri generali:

in presenza dei suddetti piani di attività il dirigente dovrà prevedere che la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale in relazione ad obiettivi intermedi preventivamente fissati;

con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei piani di attività i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori, secondo le procedure previste dall'art. 85 (Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del CCNL del 28 maggio 2004.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali attualmente vigente.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 4.

Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dal CCNL del 10 aprile 2008, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A ed alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.

3. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL del 10 aprile 2008.

Art. 5.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul TFR, sull'indennità di cui all'art. 67, comma 4 (codice disciplinare) del CCNL del 28 maggio 2004 come modificato dall'art. 8, comma 2 del CCNL del 10 aprile 2008, ed all'art. 70, comma 7 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 28 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 4 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 81 (effetti dei nuovi stipendi) del CCNL del 28 maggio 2004.

Art. 6.

Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Il Fondo di cui all'art. 84, del CCNL del 28 maggio 2004 come modificato dall'art. 15 del CCNL del 10 aprile 2008, sarà integrato sulla base di specifiche disposizioni di legge, come segue:

il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione di cui all'art. 67, comma 5, delle citate disposizioni legislative;

il recupero delle risorse di cui all'art. 67, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, relativo al finanziamento dei Fondi unici delle amministrazioni dalle leggi speciali di cui all'Allegato B dei citati testi di legge, anche utilizzando i risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, del disegno di legge finanziaria per il 2009, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 del medesimo disegno di legge. Le risorse di cui al citato art. 67 saranno erogate integralmente secondo le modalità e le decorrenze previste dalle richiamate leggi speciali.

Art. 7.

Indennità di amministrazione

1. L'indennità di cui all'art. 13 del CCNL del 10 aprile 2008 è incrementata, con decorrenza 1º gennaio 2009, nelle misure indicate nella Tabella C.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Area	Fascia retributiva	Dal 1.1.2008	Rideterminato dal 1.1.2009 [1]
Ispettore generale r.e.		14,93	112,63
Direttore divisione r.e.		13,87	104,68
TERZA	**F 6**	13,71	103,43
	F 5	12,79	96,50
	F 4	12,02	89,45
	F 3	10,94	81,52
	F 2	10,35	78,58
	F 1	9,87	75,88
SECONDA	**F 6**	10,36	78,14
	F 5	9,91	75,69
	F 4	9,71	73,22
	F 3	9,16	70,09
	F 2	8,61	64,94
	F 1	8,18	61,75
PRIMA	**F 2**	8,03	60,57
	F 1	7,75	58,47

[1] Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2008.

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Area	Fascia retributiva	Dal 1.1.2008	Dal 1.1.2009
Ispettore generale r.e.		30.390,10	31.562,50
Direttore divisione r.e.		28.244,29	29.334,01
TERZA	**F 6**	27.907,40	28.984,04
	F 5	26.036,37	27.040,89
	F 4	24.459,30	25.388,46
	F 3	22.265,36	23.112,32
	F 2	21.062,16	21.880,92
	F 1	20.333,12	21.125,24
SECONDA	**F 6**	21.083,12	21.896,48
	F 5	20.420,68	21.210,04
	F 4	19.760,92	20.523,04
	F 3	18.646,87	19.378,03
	F 2	17.521,78	18.197,74
	F 1	16.660,22	17.303,06
PRIMA	**F 2**	16.342,55	16.973,03
	F 1	15.775,91	16.384,55

Tabella C

Incrementi mensili Indennità di Amministrazione dal 1.1.2009

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Area	Fascia retributiva	
Ispettore generale r.e.		13,53
Direttore divisione r.e.		12,11
TERZA	**F 6**	8,01
	F 5	7,98
	F 4	7,63
	F 3	6,73
	F 2	6,13
	F 1	5,71
SECONDA	**F 6**	5,56
	F 5	5,33
	F 4	5,28
	F 3	5,06
	F 2	4,44
	F 1	4,00
PRIMA	**F 2**	3,73
	F 1	3,53

Tabella D

Indennità di vacanza contrattuale biennio 2010-11

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Area	Fascia retributiva	Dal 1.4.2010	Rideterminato dal 1.7.2010 (1)
Ispettore generale r.e.		11,84	19,73
Direttore divisione r.e.		11,00	18,33
TERZA	**F 6**	10,87	18,12
	F 5	10,14	16,90
	F 4	9,52	15,87
	F 3	8,67	14,45
	F 2	8,21	13,68
	F 1	7,92	13,20
SECONDA	**F 6**	8,21	13,69
	F 5	7,95	13,26
	F 4	7,70	12,83
	F 3	7,27	12,11
	F 2	6,82	11,37
	F 1	6,49	10,81
PRIMA	**F 2**	6,36	10,61
	F 1	6,14	10,24

(1) **Il valore a decorrere dal 1.7.2010 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2010.**

09A01385

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che l'impresa sotto indicata, già assegnataria del marchio di identificazione indicato a fianco, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione della Camera di Commercio di Viterbo, per cessazione dell'attività di fabbricazione.

Denominazione	Sede	Marchio
Merlino La Forgia Magica di Addamiano Marco	Tuscania Piazza Bastianini 18	VT 96

La suddetta impresa ha provveduto alla restituzione di tutti i punzoni in dotazione che sono stati debitamente deformati.

09A01367

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-041) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00